



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ufficio Centrale Orientamento e Formazione Professionale dei Lavoratori
Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua

Linee guida sui costi ammissibili in applicazione della Circolare n. 36 del 18.11.2003

Sommario: Considerazioni generali; Categorie di attività e spese ammissibili; Indicazioni di dettaglio circa le diverse tipologie di spese ammissibili; IVA e altre imposte e tasse, interessi attivi e passivi.

CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Di seguito si presentano le linee guida sull'ammissibilità delle spese connesse alle diverse tipologie di attività svolte dai Fondi Interprofessionali. A tale scopo vengono fornite definizioni, riferimenti e criteri a cui i Fondi possono fare riferimento, sia per la preparazione delle relazioni rendicontuali di propria competenza, sia per le informazioni che i Fondi stessi possono fornire ai soggetti attuatori.

2. In via generale si ritiene opportuno suggerire ai soggetti interessati di gestire le risorse attraverso l'istituzione di un adeguato sistema contabile, correlato alla propria contabilità generale, al fine di poter definire in ogni momento le disponibilità relative ad ogni singola voce di costo. Attraverso tale sistema si potrà, altresì, dimostrare la congrua ripartizione dei costi indiretti di funzionamento tra le diverse attività svolte. A tal fine i soggetti dovranno predisporre gli atti necessari per eventuali visite ispettive, che potranno essere realizzate per verificare l'effettività della spesa sostenuta durante lo svolgimento delle diverse attività.

3. Tutti i costi ammissibili devono essere documentati e suddivisi per voci, nel rispetto dei criteri di pertinenza, congruità e coerenza. In linea generale, per essere ammissibile, un costo deve quindi essere: pertinente ed imputabile ad azioni contemplate dalla normativa di riferimento; corrispondere a pagamenti effettivamente sostenuti; temporalmente riferito al periodo di vigenza del finanziamento; comprovato da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; conforme alla normativa nazionale e di riferimento; contenuto nei limiti stabiliti (per natura e/o importo) negli atti amministrativi di affidamento in gestione o di finanziamento adottati. Un costo deve inoltre aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, cioè conformi alle disposizioni di legge, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni impartite in materia.

CATEGORIE DI ATTIVITA' E SPESE AMMISSIBILI

4. Si riportano di seguito le tre categorie di attività che la normativa relativa ai Fondi Interprofessionali individua, esemplificando, per ciascuna di esse, le relative spese ammissibili.

4.1. Attività di gestione svolte dalle sedi nazionali e territoriali dei Fondi

Tali attività si riferiscono alle spese direttamente connesse all'attività di gestione dei Fondi, ivi comprese le spese di costituzione, e possono dare luogo, indicativamente, alle seguenti spese ammissibili:

- retribuzioni ed oneri del personale delle sedi nazionali e periferiche dei Fondi;
- apporti professionali esterni;
- viaggi e trasferte del personale interno ed esterno;
- attività svolte da soggetti terzi;
- spese di locazione, leasing, ammortamento e manutenzione immobili, spese condominiali e pulizie;
- acquisto, locazione, leasing, ammortamento delle attrezzature;
- materiale di consumo;
- assicurazioni;
- costruzione del sistema informatico, gestionale e contabile e dell'eventuale sito web del Fondo;
- illuminazione, forza motrice, condizionamento e riscaldamento;

- posta, telefono e collegamenti telematici;
- indennità per i membri degli organi statutari.

Le spese connesse alla gestione dei Fondi devono essere mantenute entro le quote annuali di cui all'art. 3, comma 2 del D.I. del 23.04.2003.

4.2. Attività propedeutiche connesse alla realizzazione dei Piani formativi

Tali attività, in quanto propedeutiche e connesse alla realizzazione dei Piani formativi, possono essere imputate in quota parte al singolo Piano formativo e possono dare luogo, indicativamente, alle seguenti spese ammissibili:

- apporti professionali esterni;
- viaggi vitto e alloggio del personale esterno;
- attività svolte da soggetti terzi;
- costruzione del sistema informativo per il monitoraggio delle attività;
- implementazione dell'eventuale sito web del Fondo per l'informazione, la raccolta delle proposte progettuali, la diffusione dei risultati delle iniziative;

4.3. Attività finalizzate alla realizzazione dei Piani formativi

Tali attività possono riguardare: la progettazione dell'intervento, l'orientamento e la selezione dei partecipanti, la preparazione e l'elaborazione dei materiali didattici, la formazione, la formazione a distanza, la certificazione finale delle competenze, l'accompagnamento e il tutoraggio, l'attività seminariale e stageriale. Tale categoria di attività può dare luogo, indicativamente, alle seguenti spese ammissibili:

- retribuzioni ed oneri del personale interno;
- apporti professionali esterni;
- spese allievi;
- viaggi e trasferte del personale interno ed esterno;
- attività svolte da soggetti terzi;
- locazione, ammortamento e manutenzione immobili, spese condominiali e pulizie;
- locazione, leasing, ammortamento delle attrezzature
- materiale di consumo;
- assicurazioni;

- illuminazione, forza motrice, condizionamento e riscaldamento;
- posta, telefono e collegamenti telematici.

INDICAZIONI DI DETTAGLIO CIRCA LE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI

5. Si riportano di seguito le diverse tipologie di spese ammissibili eventualmente riferibili alle tre categorie di attività precedentemente descritte, fornendo, per ciascuna di esse, alcune indicazioni di dettaglio.

A. Retribuzioni ed oneri del personale interno

Questa voce comprende la spesa relativa all'attività del personale interno iscritto sui libri matricola e paga, finalizzata alla gestione delle tipologie di attività ammissibili. Quanto indicato nei prospetti deve trovare riscontro con le registrazioni a libro paga e con i documenti attestanti l'avvenuto versamento dei contributi sociali e fiscali.

Per il calcolo delle spese ammissibili, dovrà essere considerato il costo lordo annuo della retribuzione che verrà rapportato all'effettivo numero di ore d'impiego del lavoratore nell'ambito dell'attività specifica. In altri termini, ai fini della determinazione del costo ammissibile, si deve tener conto del costo "interno" sostenuto dal datore di lavoro per il personale che ha fornito la sua prestazione lavorativa nell'ambito dell'attività sovvenzionata.

Il costo interno, come evidenziato dalla risoluzione n. 41/E/02 dell'Agenzia delle Entrate, deve essere determinato tenendo conto del costo giornaliero del dipendente, quale si ottiene suddividendo la somma degli emolumenti lordi annui fissi corrisposti al dipendente in base alla sua posizione organica nel periodo dell'attività svolta, dei contributi previdenziali annuali e della quota di indennità di fine rapporto, per il numero dei giorni lavorativi previsti dal contratto.

B. Apporti professionali esterni

Questa voce comprende la spesa relativa all'attività del personale esterno finalizzata alla gestione delle tipologie di attività ammissibili. La collaborazione o la prestazione deve risultare da specifica lettera d'incarico o contratto di collaborazione professionale sottoscritto dalle parti interessate.

- Personale esterno a progetto: (art. 61 del Dlgs. n. 276/03) oltre a tale tipologia, può trattarsi anche di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Le prestazioni lavorative connesse ai predetti rapporti

devono essere prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile. Per tali rapporti di lavoro, in relazione alle diverse configurazioni contrattuali, si dovrà tenere conto dei principi stabiliti nella delega conferita in materia di occupazione al Governo dall'art. 4, comma 1, lettera c) della legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e negli artt. 61 e seguenti del Dlgs. 10.09.2003, n. 276. In particolare, per i contratti di cui all'art. 61, 1° comma del Dlgs. n. 276/03, le attività dovranno essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.

- Prestatori d'opera non soggetti a regime IVA: si tratta di prestazioni effettuate occasionalmente da personale esterno non soggetto a regime IVA. In tal caso la parcella deve riportare le indicazioni dei motivi di esclusione e i relativi riferimenti legislativi. (combinato disposto art. 3 e 5 Dpr 633/72- Legge Iva). Nella conclusione dei singoli contratti dovranno essere considerati i principi stabiliti nella delega conferita in materia di occupazione al Governo dall'art. 4, comma 1, lettera c), numero 2 della legge n. 30 del 14 febbraio 2003
- Professionisti soggetti a regime IVA: L'art. 5 del Dpr 633/72 prevede che siano soggette ad Iva le prestazioni di lavoro autonomo che rispettino i caratteri dell'abitudine e/o professionalità. In termini generali, le attività di lavoro autonomo si determinano per differenza rispetto a quelle previste in materia di redditi d'impresa dall'art. 2195 c.c. e dall'art. 51 del Dpr 917/86. Questo regime di tassabilità viene meno nei casi di esenzione espressamente previsti da specifiche norme. In tal caso la parcella deve riportare le indicazioni dei motivi di esenzione e i relativi riferimenti legislativi. (a titolo meramente esemplificativo si pensi al caso di formazione resa direttamente a ente pubblico esente da Iva ai sensi dell'art. 14, comma 10 della L 537/93).
- Parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica o finanziaria, nonché spese per contabilità o revisione contabile: tali spese sono ammissibili quando sono direttamente legate alle operazioni previste e necessarie ai fini della preparazione o esecuzione dei piani formativi e delle attività connesse.

C. Spese allievi

Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.

Per quanto concerne le modalità di calcolo della quota oraria e la documentazione probatoria, si fa riferimento a quanto previsto per la voce “Apporti del personale interno” (vedi sopra).

In caso di viaggi o trasferte degli allievi, le spese di vitto ed alloggio sono riconosciute entro i limiti previsti dal contratto collettivo di lavoro di riferimento e da eventuali integrazioni. Le suddette spese di vitto ed alloggio dovranno, ovviamente, essere predeterminate all'interno del preventivo finanziario del Piano Formativo.

D. Viaggi e trasferte del personale interno ed esterno

Al personale in missione temporanea fuori della propria sede di lavoro per esigenze strettamente connesse alle attività finalizzate alla gestione delle tipologie di attività ammissibili, sono riconosciute le spese effettivamente sostenute e documentate.

La missione deve essere autorizzata dal legale rappresentante del Fondo o da un suo delegato, e deve essere formalizzata attraverso una apposita lettera di incarico.

E. Attività svolte da soggetti terzi

Per le attività delegate e l'attribuzione di incarichi a soggetti terzi, si dovranno seguire le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e la normativa nazionale e comunitaria sulle attività formative, avuto riguardo alle procedure di evidenza pubblica ed agli affidamenti diretti.

Sono riconoscibili le spese relative alle tre categorie precedentemente elencate (di cui alle lettere A, B, C).

Non si considera delega l'affidamento della realizzazione delle attività formative da parte di un Fondo ad una Associazione o ad un Ente di formazione organicamente collegato al Fondo stesso, sebbene dotato di una propria soggettività giuridica ed una autonomia statutaria, amministrativa e patrimoniale.

In tal caso i predetti soggetti dovranno rendicontare secondo le categorie di attività e sulla base dei costi effettivamente sostenuti e ritenuti ammissibili.

F. Locazione, leasing, ammortamento e manutenzione immobili, spese condominiali e pulizie

Questa voce comprende le spese relative alla gestione delle sedi dei Fondi nonché le spese relative agli immobili utilizzati direttamente per l'attuazione dei Piani formativi.

- L'ammortamento degli immobili costituisce spesa ammissibile a condizione che gli stessi non abbiano già usufruito di contributi pubblici; che il costo venga calcolato secondo le norme contabili e fiscali pertinenti; che siano direttamente riferiti al periodo dell'attività progettuale; che il bene sia inserito nel libro dei cespiti e che l'immobile impiegato per la formazione non faccia parte di strutture produttive utilizzate in via ordinaria dall'azienda.
- I canoni potranno essere riconosciuti limitatamente al diretto utilizzo del bene in relazione alle effettive necessità e comunque per la quota d'uso e di superficie effettivamente utilizzata.
- Le spese di manutenzione ordinaria possono essere riconosciute nell'ambito delle categorie di attività di cui alle lettere A e C.
- Le spese di manutenzione straordinaria sono consentite limitatamente alla gestione dei Fondi nazionali e regionali e pertanto nel limite dell'art. 3, comma 2 del D. I. del 23/04/2003.
- Il leasing immobiliare è consentito limitatamente alla gestione dei Fondi nazionali e regionali nei limiti di cui all'art. 3, comma 2 del D. I. del 23/04/2003.

G. Acquisto, locazione, leasing e ammortamento delle attrezzature

- Acquisto: per le sedi dei Fondi nazionali e regionali sono consentiti eventuali acquisti di mobilio, materiale per ufficio, rapportato al finanziamento per le spese di gestione e pertanto nei limiti di cui all'art. 3 comma 2 del D. I. del 23/04/2003. Per il materiale acquistato, vi è l'obbligo del mantenimento della destinazione d'uso per almeno cinque anni.
- Locazione: la spesa per il bene assunto in locazione è ammissibile a condizione che risulti comprovata la sua economicità rispetto ad altre forme contrattuali di utilizzazione del bene; laddove consentito, sempre nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla normativa nazionale e di recepimento della normativa comunitaria, dovranno essere comunque richiesti almeno tre preventivi per la scelta delle condizioni più convenienti.
- Leasing: il leasing è ammissibile a condizione che risulti comprovata la sua convenienza economica in rapporto ad altre forme contrattuali di utilizzo del bene (esempio: noleggio) o in rapporto all'acquisizione in proprietà del bene stesso (soltanto per il Fondo). A tale scopo il servizio, laddove consentito nel rispetto della normativa nazionale e di recepimento della normativa comunitaria, il Soggetto dovrà comunque preliminarmente

acquisire almeno tre preventivi da parte di fornitori specializzati contenenti: la durata del contratto; il canone mensile dello stesso; il raffronto con contratto di noleggio dello stesso bene per lo stesso periodo contrattuale; il raffronto con il prezzo di acquisto a valore corrente di mercato del bene stesso. Sono esclusi gli oneri amministrativi, bancari e fiscali legati al contratto di leasing.

- Ammortamento: l'ammortamento dei beni mobili e delle attrezzature costituisce spesa ammissibile a condizione che gli stessi non abbiano già usufruito di contributi pubblici; che il costo venga calcolato secondo le norme contabili e fiscali pertinenti; che siano direttamente riferiti al periodo dell'attività progettuale; che gli stessi siano inseriti nel libro dei cespiti e che i beni e le attrezzature impiegati per la formazione non facciano parte di strutture produttive utilizzate in via ordinaria dall'azienda.
- Manutenzione: è ammissibile il costo della manutenzione ordinaria effettuata durante il periodo di svolgimento delle attività.

H. Materiale di consumo

Questa voce comprende il materiale di consumo concernente le attività (a titolo esemplificativo: cancelleria, stampati, dispense per le attività didattiche).

I. Assicurazioni

Possono essere riconosciute le spese relative a polizze assicurative che non siano comunque già coperte dalle assicurazioni obbligatorie per legge, nonché le polizze fideiussorie relative agli acconti erogati in base all'art. 118 L. 388/00 e successive modificazioni, relative ai Fondi Interprofessionali.

L. Illuminazione, forza motrice, condizionamento e riscaldamento

I suddetti costi devono essere determinati in relazione alla durata dell'azione finanziata, alla superficie dei locali utilizzati, al numero degli utilizzatori e dei destinatari delle attività progettuali.

M. Posta, telefono e collegamenti telematici

Per quanto concerne le spese postali, sono riconoscibili, per il periodo ed in relazione alle specifiche attività, spese per raccomandate, assicurate, telegrammi, vaglia telegrafici, pacchi, servizi di corriere espresso, nonché il costo di uso e manutenzione della macchina affrancatrice.

Analogo criterio vale per le spese telefoniche e di collegamento telematico; in caso di contemporaneo svolgimento di più attività, si potrà utilizzare qualsiasi metodo di ripartizione per il calcolo pro rata idoneo a dimostrare in modo attendibile e congruo il costo imputabile, prendendo eventualmente a riferimento i tabulati telefonici.

N. Indennità per i membri degli organi statutari

Nella voce vengono comprese le spese relative alle indennità previste per il Presidente del Fondo, per i membri del Consiglio di amministrazione e per quelli del Collegio sindacale o Revisori dei conti ed eventuali altri organi previsti dallo Statuto. Le indennità debbono risultare da atti deliberativi assunti nel rispetto delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento organico del Fondo.

PRECISAZIONI SU IVA ED ALTRE IMPOSTE E TASSE

6. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale. Le altre imposte, tasse e oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la sicurezza sociale su stipendi e salari), che derivano dal finanziamento del Fondo, per essere ritenute ammissibili devono essere effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.

INTERESSI PASSIVI E ATTIVI

7. Gli interessi attivi maturati sui finanziamenti saranno portati a compensazione dei corrispondenti interessi passivi. Previa variazione del piano formativo di attività e conseguente comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - UCOFPL, le eventuali eccedenze attive potranno essere impiegate per il finanziamento delle relative attività formative.

Roma, lì 15 gennaio 2004

IL DIRETTORE GENERALE

Aviana Bulgarelli